Legge federale sull'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione

(Legge sull'organizzazione delle poste, LOP)

del 30 aprile 1997

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 36 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 1996¹⁾, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la costituzione e l'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione.

Art. 2 Ragione sociale, natura giuridica, sede e iscrizione nel registro di commercio

Art. 3 Scopo

¹ La Posta fornisce in Svizzera e all'estero le prestazioni previste dalla legislazione sulle poste e dalla legislazione sui trasporti pubblici.

Art. 4 Succursali

La Posta può costituire succursali e farle iscrivere nel registro di commercio del luogo dove si trovano, con richiamo all'iscrizione della sede principale.

DFF 1996 III 1201

¹ «La Posta svizzera» (Posta) è un ente autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, con sede a Berna.

² La ragione sociale è iscritta nel registro di commercio ed è quindi protetta su tutto il territorio svizzero.

² Essa può concludere qualsiasi negozio giuridico atto a raggiungere tale scopo, in particolare acquistare e alienare fondi come pure costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi.

Sezione 2: Capitale di dotazione e obiettivi strategici

Art. 5 Capitale di dotazione

La Confederazione assegna alla Posta un capitale di dotazione senza interessi.

Art. 6 Obiettivi strategici

Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della Posta.

Sezione 3: Organi

Art. 7 Organi

Gli organi della Posta sono il consiglio d'amministrazione e la direzione.

Art. 8 Consiglio d'amministrazione

¹ Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'amministrazione di volta in volta per quattro anni e ne designa il presidente. Al personale della Posta deve essere assicurata una rappresentanza adeguata.

² Per motivi importanti, il Consiglio federale può revocare in qualsiasi momento dalle loro funzioni membri del consiglio d'amministrazione.

³ Il consiglio d'amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza semplice.

Art. 9 Compiti del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione ha i seguenti compiti inalienabili e irrevocabili:

- a. applicare gli obiettivi strategici del Consiglio federale nella strategia aziendale della Posta e impartire le istruzioni necessarie;
- definire l'organizzazione e l'emanazione di un regolamento d'organizzazione;
- nominare e revocare i membri della direzione incaricati della gestione e della rappresentanza;
- d. esercitare l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, anche per quanto concerne l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni;
- e. allestire il piano finanziario e organizzare la contabilità;
- f. allestire il rapporto di gestione, comprendente il rapporto annuale, il bilancio e il suo allegato, il conto economico, la relazione dell'ufficio di revisione e il conto di gruppo con la relazione del gruppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 10 Direzione

¹ La direzione cura la gestione conformemente al regolamento d'organizzazione e assume tutti i compiti che non sono riservati al consiglio d'amministrazione.

² Essa può designare procuratori e altri mandatari.

Sezione 4:

Allestimento dei conti, impiego degli utili, assoggettamento fiscale e obbligo assicurativo

Art. 11 Allestimento dei conti e revisione

- ¹ La Posta allestisce un conto annuale e un conto di gruppo. Essa si attiene ai principi di allestimento regolare dei conti, si basa per il conto di gruppo su modelli riconosciuti ed effettua ammortamenti, correzioni di valore e accantonamenti secondo principi commerciali.
- ² Il Consiglio federale incarica un ufficio di revisione esterno particolarmente qualificato di verificare il conto annuale e il conto di gruppo della Posta.

Art. 12 Impiego degli utili

- ¹ La Posta costituisce, in base all'andamento degli affari e agli investimenti previsti, riserve che servono ad alimentare un capitale proprio secondo criteri di economia aziendale.
- ² Dopo aver effettuato gli ammortamenti, le correzioni di valore e gli accantonamenti e dopo aver alimentato le riserve, la Posta versa alla Confederazione gli utili rimanenti.

Art. 13 Assoggettamento fiscale

La Posta è soggetta al pagamento delle imposte sugli utili che ricava dai servizi in regime di libera concorrenza di cui all'articolo 9 della legge del 30 aprile 1997¹⁾ sulle poste. Per il resto è applicabile l'articolo 10 della legge federale del 26 marzo 1934²⁾ sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.

Art. 14 Obbligo assicurativo

La Posta è esonerata dall'obbligo assicurativo previsto dal diritto federale o cantonale. Essa può tuttavia assoggettarsi volontariamente a tali assicurazioni. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle assicurazioni sociali.

Sezione 5: Personale

Art. 15

¹ I rapporti di servizio del personale della Posta sottostanno alla legislazione sul personale federale. Il personale è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione.

¹⁾ RS ...: RU ... (FF 1997 II 1241)

²⁾ RS 170.21

² La Posta è autorizzata in casi giustificati ad assumere personale secondo il Codice delle obbligazioni ¹⁾.

Sezione 6: Rapporti giuridici, responsabilità e foro

Art. 16 Rapporti giuridici e responsabilità

- ¹ I rapporti giuridici tra la Posta e la clientela sono retti dalle disposizioni della legislazione sulle poste e sui trasporti pubblici.
- ² Per quanto le disposizioni della legislazione sulle poste e sui trasporti pubblici non dispongano altrimenti, la responsabilità è retta dalla legge sulla responsabilità ²⁾.
- ³ In nessun caso può essere avanzata una pretesa diretta nei confronti del personale della Posta.

Art. 17 Foro

- ¹ Le azioni contro la Posta sono proposte presso la sua sede sempre che la legislazione sulle poste o la legislazione sui trasporti pubblici non prevedano un altro foro.
- ² Le azioni che riguardano gli affari di una succursale possono essere proposte anche presso la sede della succursale.

Sezione 7: Trattati internazionali

Art. 18

- ¹ Il Consiglio federale conclude i trattati internazionali che riguardano il settore delle poste.
- ² La Posta conclude gli accordi con le amministrazioni postali e i fornitori esteri di prestazioni del servizio postale e del traffico dei pagamenti.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 19 Organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni

Se la legge del 30 aprile 1997³⁾ sull'azienda delle telecomunicazioni non dovesse entrare in vigore contemporaneamente alla presente legge, il Consiglio federale emana fino all'entrata in vigore di una regolamentazione legale le disposizioni necessarie per la trasformazione del dicastero Telecom dell'Azienda delle PTT in un ente autonomo dotato di personalità giuridica propria. Il Consiglio

¹⁾ RS 220

²⁾ RS 170.32

³⁾ RS ...; RU ... (FF 1997 II 1264)

federale determina gli organi e i loro poteri e tiene adeguatamente conto delle loro esigenze di indipendenza per quanto riguarda l'esercizio, il diritto del personale, le partecipazioni e la situazione finanziaria.

Art. 20 Costituzione della Posta

- ¹ Con la sua costituzione, la Posta continua la gestione delle parti dell'Azienda delle PTT che forniscono prestazioni secondo la legislazione sulle poste e sui trasporti pubblici.
- ² Al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:
- a. il Consiglio federale decide il bilancio d'apertura della Posta;
- il Consiglio federale indica i diritti di proprietà fondiaria e altri diritti reali che sono trasferiti alla Posta;
- c. il Consiglio federale nomina il consiglio d'amministrazione della Posta, ne designa il presidente e sceglie l'ufficio di revisione;
- d. il consiglio d'amministrazione della Posta nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza della Posta, approva il preventivo ed emana il regolamento d'organizzazione della Posta.
- ³ In relazione con l'allestimento del bilancio d'apertura della Posta, il Consiglio federale approva la chiusura dei conti e l'ultimo rapporto di gestione dell'Azienda delle PTT; il Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle PTT presenta la proposta.
- ⁴ Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie può eliminare, mediante decisione, le assegnazioni di cui al capoverso 2 lettera b entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente legge.
- ⁵ La Posta continua quale datore di lavoro i rapporti di servizio e i rapporti d'impiego esistenti.

Art. 21 Personalità giuridica

Con l'entrata in vigore della presente legge la Posta acquista personalità giuridica.

Art. 22 Ripresa degli attivi e dei passivi

- ¹ Con l'entrata in vigore della presente legge la Posta riprende gli attivi e i passivi delle parti dell'ente di cui continua la gestione secondo l'articolo 20 capoverso 1.
- ² Su richiesta, fondi e diritti reali limitati dell'Azienda delle PTT che sono trasferiti alla Posta devono essere intestati a quest'ultima nel registro fondiario esenti da tasse e imposte.

Art. 23 Determinazione del capitale di dotazione

- ¹ Il Consiglio federale stabilisce il capitale di dotazione della Posta con il bilancio d'apertura.
- ² Il capitale di dotazione è costituito della parte delle riserve dell'Azienda delle PTT assegnata al dicastero Posta e di un eventuale contributo della Confederazione.
- ³ L'onere supplementare risultante dall'aumento del capitale di dotazione è iscritto all'attivo nel conto capitale della Confederazione.

Art. 24 Disavanzo della Cassa pensioni della Confederazione

La Confederazione può assumersi interamente o parzialmente il deficit della Cassa pensioni della Confederazione per quanto riguarda la Posta. L'onere che ne consegue è iscritto nel bilancio della Confederazione e cancellato a carico del conto economico degli anni seguenti.

Art. 25 Referendum ed entrata in vigore

- ¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 aprile 1997 Consig

Il presidente: Stamm Judith

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 30 aprile 1997

Il presidente: Delalay Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 13 maggio 1997¹⁾ Termine di referendum: 21 agosto 1997

8788

Allegato

Abrogazione e modifica del diritto vigente

- 1. La legge del 6 ottobre 1960¹⁾ sull'organizzazione delle PTT è abrogata.
- 2. La legge sull'organizzazione dell'amministrazione²⁾ è modificata come segue³⁾:

Art. 58 cpv. 1 lett. E

Stralciare:

Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi Entreprise des postes, téléphones et télégraphes Post-, Telefon- und Telegraphenbetriebe

3. La legge federale del 16 dicembre 1994⁴⁾ sugli acquisti pubblici è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. d

- ¹ Alla presente legge sottostanno:
- d. i servizi postali e automobilistici della Posta svizzera, sempre che non esercitino attività in concorrenza con terzi non soggetti all'Accordo GATT. I servizi automobilistici della Posta svizzera sottostanno alla presente legge solo per commesse da essi appaltate per esercitare in Svizzera la loro attività nel settore del trasporto passeggeri.

Art. 6 cpv. 1 lett. d

- ¹ La presente legge si applica unicamente se il valore stimato della commessa pubblica da appaltare raggiunge il seguente valore soglia, esclusa l'imposta sul valore aggiunto:
- d. 806 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente giusta l'articolo 2 capoverso 2 o per commesse che i servizi automobilistici della Posta svizzera appaltano in esecuzione delle loro attività di trasporto passeggeri in Svizzera.

Art. 18 cpv. 2

² I committenti di cui all'articolo 2 capoverso 2 e i servizi automobilistici della Posta svizzera, per quanto l'aggiudicazione avvenga in esecuzione delle loro

¹⁾ RU 1961 17, 1970 706 1623, 1977 2117, 1979 114 679, 1987 600, 1992 288 581, 1993 901, 1995 3680 5489

²⁾ RS 172.010

³⁾ Se la legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (FF 1997 II 466) dovesse entrare in vigore prima o contemporaneamente alla presente legge, il numero 2 diventa privo d'oggetto.

⁴⁾ RS 172.056.1

attività di trasporto passeggeri in Svizzera, possono pubblicare le commesse previste per un determinato periodo di tempo in un unico bando. Essi possono mettere a concorso queste commesse anche nell'ambito di un sistema di verifica giusta l'articolo 10.

4. L'ordinamento dei funzionari1) è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 3

³ La nomina dei funzionari delle Ferrovie federali e della Posta svizzera compete alle autorità designate dalla legislazione federale sull'organizzazione delle Ferrovie federali svizzere e della Posta svizzera.

Art. 36 cpv. 2

² Il Consiglio federale fissa lo stipendio annuo per i direttori generali della Posta svizzera e delle Ferrovie federali, per i capi degli uffici direttamente subordinati ai dipartimenti e per altri funzionari equiparabili. Tale stipendio ammonta a 265 298 franchi al massimo.

Art. 62a

Nell'ambito della presente legge e nell'osservanza di una politica unitaria del personale federale, il Consiglio federale può autorizzare la Posta svizzera e le Ferrovie federali svizzere (FFS) a disciplinare autonomamente determinati aspetti dei rapporti di servizio dei loro funzionari.

Art. 62b

Il Consiglio federale può autorizzare la Posta svizzera a derogare agli articoli 36-38. Esso può autorizzare l'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione a derogare agli articoli menzionati fintanto che il personale dell'azienda sottostà alla legislazione sui funzionari.

Art. 65 cpv. 2

- ² La Commissione è costituita tenendo conto dei rami dell'amministrazione. I circondari elettorali sono i seguenti: Amministrazione delle ferrovie federali; Posta svizzera; Dipartimento militare federale; Amministrazione federale delle dogane; il resto dell'Amministrazione federale, comprese le cancellerie dei tribunali federali.
- 5. La legge federale sull'organizzazione giudiziaria 2) è modificata come segue:

³ Le operazioni processuali devono essere compiute entro il termine. Gli atti devono pervenire all'autorità competente, ovvero

¹⁾ RS 172.221.10

²⁾ RS 173.110

essere stati consegnati, al suo indirizzo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, l'ultimo giorno del termine al più tardi.

Art. 119 cpv. 1

¹ Il Dipartimento competente o, in quanto sia previsto dal diritto federale, la divisione competente dell'Amministrazione federale rappresenta la Confederazione nelle azioni di diritto amministrativo presentate dalla Confederazione o contro di essa; la direzione generale delle Ferrovie federali svizzere stabilisce la propria rappresentanza.

6. La legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954 1) è modificata come segue:

Art. 56 cpv. 2

² Per gli invii postali è determinante il momento in cui essi sono stati consegnati alla Posta svizzera a destinazione dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.

7. La legge federale sulla procedura penale²⁾ è modificata come segue:

Art. 31 cpv. 1

¹ Di regola, la citazione è intimata per mezzo della Posta svizzera nella forma prescritta per la consegna di atti giudiziari. Essa può anche essere intimata per mezzo di un usciere o della polizia, specialmente quando la persona citata non possa essere raggiunta dalla Posta svizzera.

8. La legge federale sul diritto penale amministrativo³⁾ è modificata come segue:

Art. 48 cpv. 3

³ La perquisizione è operata in base a un ordine scritto del direttore o capo dell'amministrazione in causa oppure, in quanto l'inchiesta ricada nel suo campo d'attività, del direttore del circondario doganale.

¹⁾ RS 232.14

²⁾ RS 312.0

³⁾ RS 313.0

9. La procedura penale militare 1) è modificata come segue:

Art. 51 cpv. 2

- ² La citazione è notificata per mezzo della Posta svizzera, di un militare o, ove occorra, dell'autorità civile.
- 10. La legge del 9 ottobre 1992²⁾ sulla statistica federale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. b e 2

- ¹ La presente legge si applica a tutti i lavori di statistica:
- b. eseguiti o fatti eseguire da unità amministrative della Confederazione ai sensi dell'articolo 58 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione³⁾, esclusi i PF e le FFS.
- ² Il Consiglio federale stabilisce quali articoli della legge sono applicabili ai lavori statistici dei PF, della Posta svizzera, dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione e delle FFS.
- 11. La legge federale sulle finanze della Confederazione⁴⁾ è modificata come segue:

Art. I cpv. 2

² Alle finanze delle Ferrovie federali si applicano, ad eccezione degli articoli 2 e 3 della presente legge, prescrizioni particolari.

Art. 22 cpv. 3

Abrogato

Art. 35 cpv. 2 primo periodo

- ² Essa gestisce la tesoreria centrale della Confederazione, delle Ferrovie federali e della Posta svizzera. ...
- 12. La legge federale del 4 ottobre 1974⁵⁾ a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1

¹ Gli effettivi annui medi del personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale, del Consiglio dei Politecnici, della Regia degli alcool, delle aziende d'armamento, delle Ferrovie federali svizzere e dei tribunali federali sono sottoposti al contingentamento.

¹⁾ RS 322.1

2) RS 431.01

3) RS 172.010

4) RS 611.0; RU 1996 3042

5) RS 611.010

13. La legge federale sulle dogane 1) è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 2 ultimo comma

² Sono anzitutto tenuti a cooperare, fatto salvo l'articolo 13: nel traffico postale:

il mittente o, in vece sua, se egli non adempie i suoi obblighi, la Posta svizzera.

Art. 57 cpv. 2-4

- ² La Posta svizzera pone sotto controllo doganale tutti gli invii postali provenienti dall'estero presentando senza indugio all'ufficio doganale competente la dichiarazione doganale stesa dal mittente e i documenti di scorta.
- ³ Del resto, le operazioni doganali eseguite nel traffico postale sono regolate di comune accordo fra la Posta svizzera e l'Amministrazione delle dogane mediante l'ordinanza del 2 febbraio 1972²⁾ concernente lo sdoganamento degli invii postali.
- ⁴ Il trasporto dei viaggiatori con la Posta svizzera è soggetto alle stesse disposizioni doganali che fanno stato per il servizio ferroviario.

Art. 88

Le aree occupate dalle ferrovie o dalle poste possono essere soggette a perquisizione. Nella perquisizione di locali della Posta svizzera, il segreto postale deve essere tutelato come per i controlli doganali.

Art. 89 cpv. 1

¹ Nel perseguire infrazioni doganali in vicinanza della linea doganale, come pure negli stabilimenti e impianti della Posta svizzera, delle Ferrovie federali svizzere e delle imprese di trasporto date in concessione ivi situati, si possono fermare e sottoporre a un'investigazione preliminare le persone sospette di aver commesso un'infrazione doganale. Questo provvedimento può essere esteso ai bagagli, alle merci e ai veicoli condotti seco da queste persone.

Art. 139 cpv. 2

² L'ordinanza del 10 luglio 1926³⁾ della legge sulle dogane può, a questo riguardo, imporre obblighi speciali al personale della Posta svizzera e delle Ferrovie federali svizzere.

¹⁾ RS 631.0; RU 1996 3371

²⁾ RS 631.255.1

³⁾ RS 631.01

14. La legge federale del 14 dicembre 1990 1) sull'imposta federale diretta è modificata come segue:

Art. 112 cpv. 3

- ³ Sono esonerati dall'obbligo d'informare e di comunicare gli organi della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.
- 15. La legge federale sulla circolazione stradale²⁾ è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 2 lett. f

- ² Il Consiglio federale emana prescrizioni circa:
- f. i segnalatori dei veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario e della polizia, come anche dei veicoli della Posta svizzera sulle strade postali di montagna;
- 16. La legge federale del 20 dicembre 1957³⁾ sulle ferrovie è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 1

¹ Qualora l'esercizio sia interrotto, l'impresa ferroviaria deve garantire, finché esso sia ristabilito, il trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e della posta lettere, mediante deviazioni del traffico o altri mezzi di trasporto. Il proseguimento degli altri invii postali è effettuato conformemente alle convenzioni conchiuse con la Posta svizzera.

Art. 45 titolo marginale e cpv. 1

III. Posta svizzera ¹Le imprese ferroviarie devono: trasportare gli invii postali, le carrozze postali e il loro personale di servizio e assumere, per quanto possibile, qualsiasi prestazione attenente; trasmettere le comunicazioni di servizio della Posta svizzera con

gli impianti di telecomunicazione della ferrovia; mettere a disposizione della Posta svizzera, per quanto possibile, locali di servizio nelle stazioni e permettere il collocamento di impianti destinati ad agevolare il servizio della Posta svizzera.

Art. 48 cpv. 2 lett. b

² Fatto salvo il diritto di ricorso, l'autorità di vigilanza, consultate le parti interessate, giudica tutte le contestazioni concernenti:

1) RS 642.11

2) RS 741.01; RU 1996 1077 3056

3) RS 742.101

b. la natura e l'estensione delle prestazioni a favore della Posta svizzera (art. 45 cpv. 1).

Art. 92

II. Indennità della Posta alle ferrovie secondarie Fino all'emanazione delle norme menzionate nell'articolo 45 della presente legge, destinate al calcolo dell'indennità per le prestazioni dell'impresa ferroviaria a favore della Posta svizzera, le ferrovie secondarie beneficeranno almeno delle indennità previste nell'articolo 4 della legge federale del 21 dicembre 1899¹⁾ concernente la costruzione e l'esercizio delle ferrovie secondarie svizzere.

17. La legge federale del 21 dicembre 1899¹⁾ concernente la costruzione e l'esercizio delle ferrovie secondarie svizzere è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4

- ⁴ Qualora la Posta svizzera si servisse dei veicoli delle ferrovie secondarie, la Confederazione abbonerà a queste ultime le maggiori spese da esse incontrate per l'acquisto e il mantenimento degli impianti speciali dei loro veicoli.
- 18. La legge federale del 21 dicembre 1948²⁾ sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 100bis cpv. 2

² Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato mediante invii postali o bagaglio aerei, il comandante di polizia menzionato al capoverso 1 ha diritto di ordinare un controllo e se necessario la perquisizione degli invii postali o del bagaglio di cui si tratta. I servizi della Posta svizzera e i loro agenti devono consegnare alla polizia cantonale gli invii postali sospetti.

Art. 104

 Riserva della legislazione sulle telecomunicazioni Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni.

19. La legge federale del 3 ottobre 1951³⁾ sugli stupefacenti è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 1

¹ L'Ufficio federale di polizia è l'Ufficio centrale svizzero incaricato di reprimere il traffico illecito degli stupefacenti. Esso, nei limiti delle prescrizioni e

¹⁾ RS 742.173

²⁾ RS 748.0

³⁾ RS 812.121; RU 1996 1677

della prassi vigenti in materia di assistenza giudiziaria, collabora con le autorità d'altri Stati nella lotta contro il traffico illegale di stupefacenti. Esso raccoglie le informazioni atte a prevenire le infrazioni alla presente legge e a facilitare il perseguimento dei colpevoli. Per adempiere questi compiti, si tiene in rapporto con gli uffici interessati dell'Amministrazione federale (Ufficio della sanità pubblica, Divisione della polizia, Direzione generale delle dogane), con la Direzione generale della Posta svizzera, con l'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione, con le autorità cantonali di polizia, con gli uffici centrali di altri Paesi e con l'Organizzazione internazionale di polizia criminale INTER-POL.

20. La legge federale dell'8 ottobre 1971 1) sulla durata del lavoro è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. a

- ¹ Sottostanno alla legge:
- a. la Posta svizzera;
- 21. La legge federale del 23 dicembre 1953²⁾ sulla Banca nazionale è modificata come segue:

Art. 53 cpv. 4

⁴ Gli affari sono ripartiti fra i tre dipartimenti (art. 3 cpv. 3). I dipartimenti di Zurigo dirigono le operazioni di sconto, delle anticipazioni su pegno, delle divise estere, del servizio banco-giro, degli studi economici, del servizio giuridico e del personale e del controllo. Il dipartimento di Berna è incaricato dell'emissione dei biglietti, della gestione dell'oro, dell'incasso e delle operazioni con la Confederazione, le Ferrovie federali e la Posta svizzera.

8788

¹⁾ RS **822.21**; RU **1996** 1445

²⁾ RS 951.11

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sull'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle poste, LOP) del 30 aprile 1997

In Bundesblatt

Dans Feuille fédérale

In Foglio federale

Jahr 1997

Année

Anno

Band 2

Volume

Volume

Heft 18

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 13.05.1997

Date

Data

Seite 1250-1263

Page

Pagina

Ref. No 10 118 936

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.